



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

Reg. N. 5633/2021

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di finanza

Perugia

Oggetto: direttiva finalizzata all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 188

Come è certamente noto alle SS.VV., il 14 dicembre p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo n. 188 del 2021 che, nel recepire le disposizioni della direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, detta anche una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati.

Si rende, quindi, opportuno adottare una direttiva sul punto che sostituisca anche integralmente tutte le disposizioni emanate in precedenza sullo stesso argomento e riguardanti comunque i rapporti con la stampa.

La disciplina di interesse è contenuta, in particolare, nell'art. 3 del d.lgs in esame che ha modificato l'art. 5 del d.lgs 20 febbraio 2006 n. 106, innestando nel corpo dello stesso una serie di significative novità.

Per comodità espositiva, si ritiene opportuno allegare al presente scritto il testo, così come emendato, dell'art. 5 citato, anche per evitare, nel prosieguo, di dover riportare pedissequi stralci della norma.

La disposizione citata, in particolare, prevede una regolamentazione diversificata a seconda che la diffusione delle informazioni riguardi i procedimenti penali e gli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria.

Quanto alla prima ipotesi, relativa alle informazioni sui procedimenti penali, i commi 3 e 3-bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006 individuano una competenza

esclusiva del Procuratore della Repubblica a rendere informazioni sui "procedimenti penali", espressione quest'ultima da intendersi come riferita ai procedimenti per i quali vi è già stata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.

Da quel momento, quindi, il Procuratore sarà l'unico organo legittimato a fornire le informazioni, sempre che ricorrano una delle due condizioni indicate nel citato comma 3 bis e cioè che sia "strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini" o che ricorrano "altre specifiche ragioni di interesse pubblico".

La prima delle due condizioni evoca situazioni peculiari che possono verificarsi in casi certamente limitati e marginali, ma non per questo meno importanti; si pensi ad esempio alla necessità rendere pubbliche notizie su un'attività di indagine in corso per stimolare la collaborazione dei cittadini o per richiamare la loro attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità.

Più ampia è, invece, la seconda ipotesi nella quale rientra, certamente, l'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagine di rilievo nonché quello della stampa e dei altri mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21.

Sono, quindi, da ricomprendersi fra le informazioni che possono essere date per ragioni di interesse pubblico l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto ex art. 329 c.p.p., le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione.

Il Procuratore della Repubblica potrà fornire le informazioni attraverso due soli strumenti e cioè con un comunicato ufficiale (nella prassi noto come "comunicato stampa") o con una conferenza stampa.

Il comunicato consisterà in un documento scritto che il Procuratore redigerà, anche in collaborazione con i sostituti delegati alle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, con il quale, in modo sintetico e nel rispetto rigoroso delle previsioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'art. 5 d.lgs n. 106 del 2006, si daranno informazioni, il più possibile complete ed esaustive, sulle attività fino a quel momento compiute, rappresentando, in modo chiaro, che i provvedimenti, se adottati in fase di indagine, non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini.

I nomi delle persone raggiunte da misure cautelari personali e reali saranno contenuti nel documento, solo quando tale dato si renderà necessario per garantire un'effettiva completezza dell'informazione.

Il comunicato sarà redatto sempre su carta intestata della Procura e trasmesso esclusivamente a mezzo della segreteria del Procuratore (salvo eccezioni motivate da ragioni contingenti) a tutte le agenzie di stampa, nazionali e locali, ed ai mezzi di informazione che chiederanno di riceverlo.

Il secondo strumento con cui le informazioni potranno essere fornite all'esterno è la conferenza stampa che implica la convocazione degli organi di stampa nazionale e/o locale presso gli uffici della Procura e/o presso uffici messi a disposizione per lo specifico incumbente dalla polizia giudiziaria o da altre pubbliche autorità.

Si tratta di uno strumento informativo che potrà essere utilizzato solo in casi di particolare rilevanza, con atto motivato del Procuratore che indichi espressamente le ragioni per le quali esso si rende necessario.

In sede di conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica, eventualmente accompagnato da uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, si limiterà ad una breve sintesi dell'attività compiuta, distribuendo comunque ai rappresentanti dei mezzi di informazione presenti un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

Nella sintesi orale delle indagini e nelle eventuali risposte alle domande dei giornalisti, si farà massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza di cui all'ultima parte del comma 2-*bis* dell'art. 5 del d.lgs n. 106.

Al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione.

Si è consapevoli che norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o persino non legittimi. Per sterilizzare questo effetto negativo della riforma, si anticipa che, al fine di rendere concreto ed effettivo il diritto della stampa ad una informazione completa, sarà prossimamente emanato un provvedimento per regolamentare - così come già fatto da altri uffici inquirenti - l'accesso diretto dei giornalisti, ex art. 116 c.p.p., agli atti di indagine non più coperti dal segreto.

Per ragioni di trasparenza, comunque, i comunicati stampa, una volta diramati, saranno pubblicati sul sito istituzionale, in una sezione appositamente dedicata, in modo da essere consultabili da chiunque e reperiti in qualsiasi momento.

La seconda ipotesi, che riguarda la diffusione delle informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato la polizia giudiziaria, consente invece direttamente alla polizia giudiziaria di fornire le stesse, previa, però, preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Malgrado il comma 3-bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006 appaia genericamente riferirsi agli atti di indagine, la lettura in combinato disposto del capoverso in esame con il comma 2-bis sopra esaminato, porta a ritenere che gli atti di indagine su cui la polizia giudiziaria può fornire direttamente notizie siano solo quelli posti in essere prima dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, quindi, ad esempio gli arresti in flagranza, i fermi di indiziato di reato, i sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa e anche, in casi cui vi siano ragioni di particolare interesse, la denuncia di soggetti "a piede libero".

Quelli successivi all'iscrizione, infatti, entrano a pieno titolo negli atti di un procedimento penale e come tale sono regolati come già sopra si è detto.

La polizia giudiziaria potrà rendere le informazioni indicate soltanto attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

Il comunicato, redatto su carta intestata della medesima polizia giudiziaria, dovrà avere analogo contenuto di quello del Procuratore e quindi dovrà riportare una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell'attività compiuta, facendo attenzione a non attribuire ai soggetti indagati la colpevolezza per i fatti in corso di accertamento.

Anche in questo caso, l'indicazione dei nomi delle persone arrestate e/o fermate e/o denunciate sarà contenuto nel documento solo quando necessario per la completezza dell'informazione.

Esso dovrà essere inviato tempestivamente alla segreteria del Procuratore per l'autorizzazione.

Il Procuratore autorizzerà per iscritto il comunicato se ricorrono ragioni di pubblico interesse, come già sopra individuate, e potrà comunque richiedere, prima di autorizzarlo, modifiche o integrazioni che rendono compatibile l'informazione fornita alla stampa con le previsioni di cui ai commi 2-bis e 3-bis dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, la polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione, astenendosi, ovviamente, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

La polizia giudiziaria, in casi di eccezionale rilevanza, potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a rendere note le informazioni sulle indagini a mezzo di una conferenza stampa.

La richiesta, che deve indicare le ragioni per le quali tale strumento di comunicazione si rende nel caso specifico necessario, dovrà altresì essere accompagnata da un comunicato stampa, pure preventivamente da autorizzarsi, che sarà reso pubblico durante la conferenza stampa.

Solo con il rilascio dell'autorizzazione motivata, la conferenza stampa potrà essere indetta e comunicata ai mezzi di informazione.

Essa dovrà essere tenuta con le modalità già sopra indicate per le conferenze tenute dal Procuratore e, quindi, facendo particolare attenzione alle modalità con cui avviene l'esposizione dei fatti e/o vengono date le risposte alle domande degli operatori dell'informazione.

Si ricorda che il comma 3-ter dell'art. 5 più volte citato vieta anche l'assegnazione ai procedimenti penali, nei comunicati e nelle conferenze stampa, di denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Essendo tale ultima precisazione di non agevole comprensione, si chiede, soprattutto in questa prima fase di attuazione della normativa, di evitare l'assegnazione di una qualsivoglia denominazione di un procedimento e/o comunque di non rendere nota all'esterno, anche inserendola nelle annotazioni di p.g., quella eventualmente utilizzata, per mere ragioni interne, durante la fase investigativa.

La presente direttiva viene emanata con anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per consentire la massima diffusione a tutti gli uffici di polizia giudiziaria del circondario, per cui si richiede alle SS.VV. di diramarla tempestivamente, raccomandando il rigoroso rispetto della stessa.


Sarà ovviamente cura dei destinatari della presente di comunicare immediatamente le eventuali violazioni rilevate, anche per consentire allo scrivente di operare le doverose comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi degli artt. 16 e ss disp. att. c.p.p.

La presente direttiva è trasmessa, per conoscenza, anche al Procuratore Generale della Corte di Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed è pubblicata sul sito dell'Ufficio.

Perugia, 6 dicembre 2021

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone



D.lgs 20 febbraio 2006 n. 106

Art. 5 (Rapporti con gli organi di informazione).

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

3. E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.»